

*Avv. Cristina Uberti Foppa  
Studio Legale  
Viale Coni Zugna 5 –20144 - Milano  
Tel.fax 02/461840 – cell. 328/2477094*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**Per la Regione Lombardia di Milano**

**Sez. IV**

**RICORSO R.G. 922/2023**

**ATTO DI INTEGRAZIONE  
DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA  
PER PUBBLICI RECLAMI SUL SITO INTERNET  
DEL COMUNE DI MILANO**

**Adempimento dell’Ordinanza Collegiale n. 543/2023 nel ricorso n. 922/2023, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez.IV, in data 14 giugno 2023, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano di cui all’Avviso n. 6060 – Piano 2022, autorizzando parte ricorrente, ai sensi dell’art.52 co.II e 49 co.III c.p.a., alla notifica per pubblici reclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso sul sito Internet del Comune di Milano; ed ha disposto, altresì, che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO CHE**

- Il Sig. **MOHAMED YEHIA**, nato a El Sharkia il 15.12.1963 (C.F. MHMYHE63T15Z336C), rappresentato e difeso per procura in calce del presente atto dall'Avv. Cristina Uberti Foppa, con studio in Milano, Viale Coni Zugna 5, presso il quale elegge domicilio, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/461840 o all’indirizzo di P.E.C. cristina.ubertifoppa@milano.pecavvocati.it, ha impugnato con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento assunto dal Comune di Milano – Direzione

Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto n. PG0131775/2023 del 06/03/2023, con il quale veniva comunicato al medesimo il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all’Avviso 6060 – Piano 2022 volto all’assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di **cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282**, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;

- Come disposto con l’Ordinanza Collegiale n. 543/2023 viene, quivi di seguito, riportato un sunto del ricorso ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale:

*Avv. Cristina Uberti Foppa  
Studio Legale  
Viale Coni Zugna 5 –20144 - Milano  
Tel.fax 02/461840 – cell. 328/2477094*

*All’On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE*

*Per la Regione Lombardia di Milano*

*RICORSO*

*Del Sig. MOHAMED YEHA, nato a El Sharkia il 15.12.1963 (C.F. MHMYHE63T15Z336C), rappresentato e difeso per procura in calce del presente atto dall’Avv. Cristina Uberti Foppa, con studio in Milano, Viale Coni Zugna 5, presso il quale elegge domicilio, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/461840 o all’indirizzo di P.E.C. cristina.ubertifoppa@milano.pecavvocati.it*

*ricorrente*

*contro*

*COMUNE DI MILANO, DIREZIONE CASA, AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP, UFFICIO CONTENZIOSO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Milano (MI), Piazza della Scala n. 2 avente domicilio digitale alla P.E.C. attgiudiziari@pec.comune.milano.it*

*Resistente*

*E NEI CONFRONTI*

*Della sig.ra NOGOY Angelica – residente in P.zza Martini 2 – 20137 – Milano e*

*del sig. BAYRAK ISMAIL – residente in Via Oglio 18 – 20139 – Milano, individuati dal Comune di Milano con comunicazione e-mail del 21 aprile 2023*

*Controinteressati*

*e nei confronti di tutti gli altri richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017 (Controinteressati) non specificatamente individuabili, in quanto non precisamente individuati negli atti della procedura sopraindicata e immessi in graduatoria perché indicati con un numero Id e non per nome, cognome e indirizzo.*

*per l'annullamento*

#### **PREVIA SOSPENSIVA**

*del provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023 emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto (doc. 1) mediante il quale è stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 volto all'assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.*

#### **PREMESSO CHE**

*In data 03.11.2022 il sig. Mohamed Yehia ed il figlio di anni sedici lasciavano (doc.2) l'immobile di Viale Omero 19 a seguito di ordine di liberazione (doc.3) disposto dal Giudice dell'Esecuzione in data 16.06.2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 1469/2019.*

*Il ricorrente, infatti, causa precarie condizioni di salute ed economiche, non riusciva a fare fronte al pagamento delle spese condominiali e ad altra spese che lo gravavano, e veniva sottoposto a procedura di pignoramento immobiliare della casa di proprietà di Viale Omero 19 (doc.4).*

*Il ricorrente ed il figlio venivano collocati dai Servizi Sociali del Comune di Milano in struttura alberghiera convenzionata, nelle more che venisse loro assegnata una casa popolare.*

*In data 28/12/2022 il sig. Mohamed Yehia presentava, quindi, domanda di partecipazione all'Avviso 6060 per l'Assegnazione di unità abitative pubbliche del*

*Comune di Milano (doc.5).*

*Il ricorrente allegava la documentazione richiesta ed in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda gli veniva assegnato un punteggio ISBAR pari a 40,969.*

*Nel corso dell'attività di verifica svolta dagli uffici preposti, la P.A accertava, da visure catastali e dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che con atto di compravendita del 2004, l'Istante aveva acquistato da Aler Milano la piena proprietà di un immobile ad uso abitativo, sito a Milano – in Viale Omero 19, successivamente ceduto ad altro proprietario a seguito di decreto di trasferimento del 2022.*

*Pertanto, la domanda veniva cancellata dall'allora vigente graduatoria definitiva per mancanza del requisito di accesso ai SAP di cui all'art.7, comma 1, lett.i), del R.R. 4/2017 e s.m.i. con provvedimento del 07.02.2023 (doc.6).*

*Avverso tale provvedimento, il ricorrente personalmente presentava ricorso in opposizione (doc.7), evidenziando come l'immobile fosse stato acquistato ad un'asta, a prezzo di mercato, e come l'istante non avesse ceduto ad altro proprietario l'immobile, essendo stato oggetto di pignoramento.*

*Tale ricorso veniva rigettato con il provvedimento che in questa sede si impugna, sul presupposto che il ricorrente non avesse i requisiti prescritti difettando il requisito di cui all'art.7 comma 1, lett.i).*

*In particolare, la P.A. evidenziava come tale disposizione prevedesse che i richiedenti e i componenti del nucleo familiare presente in domanda dovessero risultare in “.....assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.....”.*

*La P.A. evidenziava come il ricorrente avesse acquistato dall'Aler quota 100% della proprietà di un immobile ad uso abitativo realizzato con contributo pubblico sito nel Comune di Milano in Viale Omero 19, atteso che nell'atto di compravendita era prevista alla sezione D il divieto di alienare il suddetto immobile per un periodo di dieci anni decorrenti dal 21 maggio 20104.*

*In secondo luogo, rilevava come l'attività Edilizia realizzata a costi ridotti avesse lo scopo di avvantaggiare i destinatari degli alloggi, prevedendo come compensazione il divieto temporaneo di alienazione degli immobili con lo scopo di*

*evitare comportamenti speculativi sulle costruzioni.*

*Il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi.*

### **VIOLAZIONE DI LEGGE**

***Violazione dell'art.7 co.1 lett.i del R.R. 4/2017, in relazione altresì alla lett.i del punto 5.1 dell'Avviso Pubblico 6060 – Piano 2022. Eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all'esclusione dell'istante e difetto di istruttoria.***

***Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento, mancata valutazione degli elementi in fatto e diritto e mancata valutazione della condizione complessiva del ricorrente.***

*Il provvedimento di rigetto deve essere annullato in quanto emesso in violazione del R.R. 4/2017 e, di conseguenza, il ricorrente dovrà essere reinserito nella graduatoria.*

*L'odierno ricorrente è, infatti, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assegnazione degli alloggi messi a disposizione da controparte, inclusa la condizione di cui all'art.7 comma 1 lett.i) R.R. 4/2017.*

*Come si evince dalla documentazione che si allega, l'istante ha acquistato la casa di Viale Omero 19 nel 2004, partecipando ad un'asta pubblica e non ha partecipato ad alcun bando, né ha beneficiato di agevolazioni di alcun tipo (doc.8).*

*La ratio dell'art.7 co.1 lett.i) è di evitare che il privato cittadino possa speculare su immobili acquistati ad un prezzo ridotto grazie alle agevolazioni statali o regionali, tant'è che per tale motivo viene imposto il divieto di cessione per almeno dieci anni.*

*Nel caso in esame non vi è stato, però, alcun acquisto agevolato, in quanto il sig. Mohamed Yehia ha acquistato la casa ad un'asta pubblica, per partecipare alla quale non erano previsti requisiti personali o di reddito di alcun tipo, cosa generalmente richiesta quando, invece, si assegnano unità abitative pubbliche del Comune di Milano o, comunque, realizzate con contributo pubblico.*

*D'altro canto il ricorrente ha acquistato la casa pagandola € 76.5000,00 sulla base del prezzo stimato dal perito del Tribunale, ossia il valore di mercato dell'immobile, ma non certo un prezzo agevolato!*

*Parimenti, tale immobile è poi stato venduto all'asta, in quanto pignorato al*

*ricorrente che, causa precarie condizioni economiche, non è stato più in grado di fare fronte alle numerose spese che lo gravavano.*

*Come si evince dai documenti allegati (doc.9), il perito del Tribunale nel calcolare il prezzo di base dell'asta ha tenuto conto di una serie di indici che nulla hanno a che vedere con il fatto che si trattasse di alloggio realizzato con contributo pubblico, né è stata prevista una qualche prelazione in favore del Comune stesso.*

*Lo si ribadisce, la clausola di cui all'art.7 co.1 lett.i) non doveva applicarsi al ricorrente, atteso che lo stesso non ha acquistato la casa di Viale Omero beneficiando di alcuna agevolazione pubblica, né gli è stata assegnata per particolari esigenze personali o problematiche economiche: lo stesso si è aggiudicato la casa semplicemente perché ha fatto l'offerta maggiore.*

*Lo stesso divieto di vendere l'immobile per un tempo di dieci anni, richiamato dalla P.A. in riferimento alla Sezione D della nota di trascrizione della compravendita, poteva avere un senso qualora l'immobile fosse stato acquistato ad un prezzo agevolato, onde evitare speculazioni, ma, come detto, questo non è il caso di specie e di ciò ne è riprova la circostanza che nessun diritto di prelazione è stato riconosciuto all'Aler.*

*Non si dimentichi che, in ogni caso, l'istante non ha venduto la casa di Viale Omero ma gli è stata pignorata, in quanto debitore verso il condominio ed altri creditori poi insinuatisi nella procedura esecutiva.*

*E' evidente che la P.A. si è limitata ad escludere il ricorrente dalla graduatoria sulla base di un'erronea interpretazione della normativa di specie e senza approfondire la specifica situazione dell'istante, sia in ordine alle modalità di acquisto della proprietà dell'immobile di viale Omero, sia di perdita della proprietà del predetto immobile.*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

*In merito al fumus boni iuris si rinvia a tutto quanto sopra esposto. Per quanto riguarda il profilo del periculum in mora, è evidente che fintanto che il ricorrente non sarà inserito nella graduatoria non potrà sperare di potersi vedere assegnato un alloggio e dovrà continuare a vivere con il figlio minore in condizioni precarie.*

*Il ricorrente ed il figlio hanno lasciato l'immobile di Viale Omero 19 in data 03.11.2023 e sono stati per circa un mese ospiti in una struttura alberghiera convenzionata con il Comune di Milano.*

*Il costo della stanza, inizialmente a carico del Comune, è stato poi addebitato interamente al ricorrente che a inizio febbraio ha dovuto lasciare tale sistemazione, non avendo le possibilità di fare fronte a tale costo.*

*Il sig. Mohamed percepisce mensilmente la somma di €875,00, di cui €300 per invalidità, €75 a titolo di assegno unico ed €500,00 quale reddito di cittadinanza (doc.10).*

*Il ricorrente, già dichiarato invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75%, (doc.11) ha visto aggravarsi ulteriormente le proprie condizioni di salute per problemi alla schiena e per una sospetta neoplasia alla mammella (doc.12).*

*Attualmente il sig. Mohamed ed il figlio di sedici anni sono ospiti a casa di conoscenti, ma trattasi ovviamente di una situazione provvisoria, per cui a breve non avranno un posto dove dormire.*

*Tale situazione sarebbe ulteriormente destinata a peggiorare se venisse riscontrato che il tumore alla mammella è maligno, atteso che il ricorrente, che dovrebbe sottoporsi a cure molto debilitanti, non avrebbero neppure una casa dove affrontare la malattia e la convalescenza.*

*A ciò si aggiunga che tale situazione non è modificabile in alcun modo, atteso che le condizioni di reddito del sig. Mohamed, che non possono certo migliorare atteso il suo stato di salute, non gli consentono di poter locare un appartamento visti i prezzi molto alti del mercato immobiliare.*

#### ***Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami***

*Si chiede, con apposita istanza in calce al ricorso l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami essendo ignote generalità e indirizzi dei controinteressati.*

*I controinteressati, sig.ra NOGOY Angelica e sig. BAYRAK ISMAIL sono stati individuati dal Comune di Milano con comunicazione e-mail de 21 aprile (doc.13).*

\*\*\*\*\*

*Tutto ciò premesso e dedotto, il sig. Mohamed Yehia, come sopra rappresentato e Difeso*

#### ***CHIEDE***

*Che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:*

#### ***In via incidentale e cautelare***

*- sospendere l'efficacia del provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023*

*emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto (doc. 1 ) mediante il quale è stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all’Avviso 6060 – Piano 2022 volto all’assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi e conseguentemente inserire il ricorrente nella graduatoria della domanda di partecipazione all’Avviso 6060-Piano 2022 con il punteggio che gli spetta in conformità alle norme del regolamento regionale e comunale; o, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta di sospensione;*

***Nel merito***

*-accogliere il presente ricorso e tutte le domande ivi proposte, con ogni conseguente statuizione e per l’effetto annullare l’atto odiernamente impugnato e ogni altro atto ad esso antecedente o ad esso presupposto o successivo e conseguente e dipendente e/o comunque connesso ancorché non comunicato o notificato e di cui il ricorrente non sia a conoscenza, ritenendo sussistenti i requisiti indicati in ricorso o, in subordine, alcuni di essi, con ogni conseguente statuizione.*

***In via istruttoria***

*Ordinare al Comune di Milano il deposito di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo concluso con l’emanazione dell’impugnato decreto.*

*Si producono i seguenti documenti:*

- 1) Provvedimento di diniego impugnato;*
- 2) Verbale rilascio immobile;*
- 3) Ordine rilascio immobile;*
- 4) Atti relativi alla procedura RGE 1469/2019*
- 5) Domanda di partecipazione all’Avviso 6060;*
- 6) Provvedimento del 07.02.2023 di cancellazione della domanda presentata dal ricorrente;*
- 7) Ricorso in opposizione del ricorrente;*
- 8) Atto di acquisto della casa di Viale Omero 19;*
- 9) Relazione di stima della casa di Viale Omero 19;*

- 10) *Situazione reddituale del ricorrente;*
- 11) *Documentazione invalidità civile;*
- 12) *Documentazione medica circa le condizioni di salute del ricorrente;*
- 13) *Comunicazione mail del comune di Milano con i nomi dei controinteressati;*
- 14) *Decreto ammissione gratuito patrocinio*
- 15) *Documenti d'identità del ricorrente e del figlio*
- 16) *Bando Avviso 6060 e graduatoria.*

*Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore dello scrivente difensore,*

*dichiaratosi antistatario.*

*Ai sensi e per gli effetti della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (doc.14).*

*Si indica il proprio indirizzo di posta elettronica: cristina.ubertifoppa @milano.pecavvocati.it , il proprio numero di fax 02/461840 per eventuali comunicazioni e il proprio codice fiscale: BRTCST71P61A794W*

*Con osservanza.*

*Milano, 30.04.2023*

*Avv. Cristina Uberti Foppa*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  
MILANO  
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI**

*Del Sig. MOHAMED YEHIA, nato a El Sharkia il 15.12.1963 (C.F. MHMYHE63T15Z336C), rappresentato e difeso per procura in calce del presente atto dall'Avv. Cristina Uberti Foppa, con studio in Milano, Viale Coni Zugna 5, presso il quale elegge domicilio, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/461840 o all'indirizzo di posta certificata cristina.ubertifoppa@milano.pecavvocati.it*

*ricorrente*

*contro*

*COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la*

*carica in Milano (MI), Piazza della Scala n. 2 avente domicilio digitale alla P.E.C. attigiudiziari@pec.comune.milano.it*

*Resistente*

#### *E NEI CONFRONTI*

*Della sig.ra NOGOY Angelica – residente in P.zza Martini 2 – 20137 – Milano e del sig. BAYRAK ISMAIL – residente in Via Oglio 18 – 20139 – Milano, individuati dal Comune di Milano con comunicazione e-mail del 21 aprile 2023*

*Controinteressati*

*e nei confronti di tutti i richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso n.6060 – Piano 2022 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano (CONTROINTERESSATI) non specificatamente individuabili, siccome non precisamente individuati negli atti della procedura sopraindicata, che sono immessi in graduatoria per l'annullamento*

#### *PREVIA SOSPENSIVA*

*del provvedimento n. PG0131775/2023 del 06/03/2023 emesso dal Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi ERP - Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto mediante il quale è stato disposto il rigetto del ricorso PG.122245/2023 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 volto all'assegnazione di unità abitative pubbliche del Comune di Milano n.ID 4367123 del 28/12/2022 e conseguentemente veniva confermato il provvedimento di cancellazione del 07.07.2022 – P.G. 72282.*

#### *PREMESSO CHE*

*Il ricorrente ha proposto ricorso avverso e per l'annullamento, previa sospensiva e previa ogni idonea cautela collegiale, degli atti indicati in ricorso e relativi alla procedura di bando.*

*I controinteressati sono da individuarsi negli altri concorrenti al medesimo bando in quanto i medesimi appaiono, all'evidenza, soggetti interessati all'esito del bando de quo e contraddittori necessari del ricorrente siccome un suo inserimento in graduatoria comporterebbero un diverso ordine di assegnazione degli alloggi.*

*Si ravvisa quindi la necessità o comunque l'opportunità che il ricorso sia esteso a tutte le persone che hanno fatto domanda di partecipazione al suddetto Avviso e inseriti nella graduatoria che, peraltro, non riportano le generalità ma solo un numero identificativo.*

*Pertanto è interesse e diritto del ricorrente richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari.*

*Si individuano quali controinteressati nei cui confronti va esteso il contraddittorio tutte le persone indicate nella graduatoria nel quale ha diritto a farvi parte il ricorrente.*

*La notifica potrà essere eseguita mediante affissione sul sito internet del Comune di Milano o secondo le modalità che codesto Tribunale riterrà opportune.*

*\* \* \**

*Tanto premesso è necessario o comunque opportuno autorizzare il ricorrente alla notifica per Pubblici Proclami del ricorso o di un sunto del ricorso e degli estremi del richiesto provvedimento di autorizzazione alla notifica nelle predette forme e assegnando a Parte Ricorrente i termini di Rito per il compimento dei necessari incumbenti, onerando alla Parte Ricorrente di provvedere, entro il termine che Codesto T.A.R. Vorrà fissare, al deposito della documentazione attestante il compimento della notificazione e degli incumbenti di Rito*

*tanto premesso e considerato*

*il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, richiamato il contenuto del ricorso principale dallo stesso proposto e la relativa produzione, fa istanza e chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. LOMBARDIA – Sede di Milano di Voler provvedere all'emissione di decreto presidenziale ovvero di ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica del presente ricorso, anche per sunto, degli atti e documenti che dovesse ritenere opportuno per Pubblici Proclami, a tal fine autorizzando l'istante a notificare con pubblici proclami sul sito internet del COMUNE DI MILANO ovvero nell'Albo del predetto Ente, ricorso o sunto del ricorso, a tutti i nominativi indicati nelle graduatorie di cui all'Avviso n.6060 - PIANO 2022 sopraindicato e da cui possono ricavarsi i contraddittori necessari e quindi in modo tale da instaurare completo e regolare contraddittorio sul ricorso e le istanze svolte dal ricorrente.*

*Con osservanza.*

*Milano, 30.04.2023*

*Avv. Cristina Uberti Foppa*

- Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e ad uno dei contro-interessati,

nelle date rispettivamente del 02.05.2023 e del 16.05.2023;

- Veniva, poi, iscritto a ruolo ed assumeva il numero di R.G. 922/2023 ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano

\*\*\*\*\*

### **L'Ordinanza Collegiale**

A seguito dell'udienza del 14.06.2023 il TAR – Sezione IV – con l'ordinanza Collegiale n. 543/2023 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue: *“il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami del ricorso, stante l'elevato numero dei controinteressati. La notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire con le seguenti modalità: A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso; 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso 6060 – Piano 2022 utilmente collocati in graduatoria; 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati (da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parte ricorrente) e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A). La predetta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti N. 00922/2023 REG.RIC. adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento..... P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta): - ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come*

*individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi esposte; - respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dal ricorrente. Compensa le spese della presente fase cautelare”*

\*\*\*\*\*

#### **Richiesta pubblicazione sul sito Internet**

**Tutto ciò premesso, il presente atto, in conformità a quanto stabilito dall’ordinanza Collegiale n.543/2023 REG. PROV. CAU. sopra richiamata, viene notificato PER PUBBLICI PROCLAMI unitamente a copia del ricorso introduttivo e dell’ordinanza estratta dal fascicolo digitale, ai sensi dell’art. 49 c.a., avvisando altresì che LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integra il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso 6060 – PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017 (Controinteressati) utilmente collocati in graduatoria,**

#### **CHIEDE**

**Al Comune di Milano – in persona del Sindaco *pro tempore* – di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio nonché della copia dell’ordinanza n.8543/2023 REG. PROV. CAU. estratta dal fascicolo digitale n. 922/2023 REG. RIC. e di voler comunicare al difensore del ricorrente la data dell’avvenuta pubblicazione.**

Milano, 19.06.2023

Avv. Cristina Uberti Foppa